

**ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

DECRETO 24 agosto 2021.

Approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a favore dei Consorzi di comuni, delle Città metropolitane e dei comuni della Regione siciliana (art. 70, comma 2, della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale approvato con D. P. Reg. del 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana e successiva modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e ss. mm. ii;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss. mm. ii.;

VISTO il D.P. Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21, e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 10 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021-2023";

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale", art.70 " Contributi per la redazione degli strumenti territoriali e urbanistici. Istituzione fondo di rotazione per l'urbanistica"; in attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente concede contributi per le spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti territoriali ed urbanistici per il governo del territorio, dei piani attuativi nonché per gli studi di settore di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19 giugno 2020, n. 2800 con il quale, in esecuzione delle delibera della Giunta Regionale n. 257 del 14 giugno 2020, all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio e dell'Ambiente;

RITENUTO di dover approvare i criteri e modalità per la concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a favore dei Consorzi di comuni, delle città metropolitane e dei comuni della Regione Siciliana, ai sensi del art. 70, comma 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, riportati nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

D E C R E T A**Articolo 1**

Per le motivazioni e le finalità esposte in premessa, con il presente provvedimento, sono approvati i criteri e modalità per la concessione di contributi per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica a favore dei Consorzi di comuni, delle città metropolitane e dei comuni della Regione Siciliana, ai sensi del art. 70, comma 2 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 "Disposizioni programmatiche

e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale" riportati nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione integrale e al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ex art. 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e D. Lgs. n. 33 del 2013.

Palermo, 24 agosto 2021.

BERINGHELI

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE DI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA A FAVORE DEI CONSORZI DI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA (ART. 70, COMMI 2 DELLA LEGGE REGIONALE 15 APRILE 2021, N. 9).

L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'art. 70 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 concede contributi per le spese per la redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti territoriali ed urbanistici per il governo del territorio, dei piani attuativi nonché per gli studi di settore di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19.

I contributi, comprendenti anche i compensi spettanti ai professionisti incaricati ovvero le indennità spettanti ai componenti degli uffici comunali incaricati, possono raggiungere il 100% delle spese ritenute ammissibili.

Al fine della concessione dei contributi è previsto, per l'esercizio finanziario 2021, lo stanziamento dell'importo di € 500.000,00 (euro cinquecentomila).

Nelle more dell'approvazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) la concessione dei contributi riguarderà la redazione dei Piani Urbanistici Generali (PUG).

Di seguito sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

La richiesta del contributo, corredata dalla deliberazione della Giunta comunale di cui all'art. 26, comma 1 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 nonché della deliberazione della Giunta comunale riportante il costo preventivato per la redazione dello strumento urbanistico e l'importo del contributo richiesto, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentate del Comune e pervenire all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente –Dipartimento Regionale Urbanistica all'indirizzo dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di approvazione dei criteri sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

L'importo del contributo sulla spesa ritenuta ammissibile, vista l'esiguità delle somme stanziare, non può eccedere i limiti del 30% delle somme di seguito specificati, fermo restando la possibilità di richiedere ulteriore finanziamento negli esercizi finanziari successivi.

- Euro 125.000,00 per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e superficie territoriale inferiore a 30 kmq.;
- Euro 150.000,00 per i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti e per quei comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ma con superficie territoriale superiore a 30 Kmq.;
- Euro 175.000,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

La spesa ammissibile per la redazione del PUG, come sopra definita, comprende i compensi spettanti ai professionisti incaricati ovvero le indennità spettanti se dovute ai componenti degli Uffici comunali incaricati per la redazione del PUG, i compensi spettanti ai professionisti incaricati degli studi propedeutici di cui all'art. 26 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 nonché della Valutazione ambientale strategica (VAS) e Valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

Le richieste di contributo saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1) Comuni che redigono il PUG in forma associata: punti 10.

Per l'assegnazione del punteggio i Comuni associati devono allegare le deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali contenente l'impegno a redigere lo strumento urbanistico in forma associata.

2) Vetustà dello strumento urbanistico vigente

- Approvato da più di cinquanta anni: punti 10;
- Approvato tra il 1972 ed il 1991: punti 5;
- Approvato dopo il 1991: punti 3.



3) Dimensione demografica

- Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: punti 10;
- Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti: punti 7;
- Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 100.000 abitanti: punti 5;
- Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti: punti 3.

4) Cofinanziamento

- Fino al 20% del contributo richiesto: punti 2;
- Dal 20 al 30% del contributo richiesto: punti 4;
- Oltre il 30% del contributo richiesto: punti 5.

Per l'assegnazione del punteggio i Comuni devono allegare deliberazione della Giunta comunale attestante l'impegno al cofinanziamento di cui presente punto 4).

5) Stato di avanzamento PUG

- Comuni che hanno deliberato l'avvio del procedimento del PUG approvando l'Atto di indirizzo e che ne hanno avviato la pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 3 legge regionale 13 agosto 2020, n. 19: punti 5;
- Comuni che hanno definito il Documento preliminare di PUG ed indetta la Conferenza di Pianificazione: punti 10.

Per l'assegnazione del punteggio i Comuni devono allegare gli atti in copia conforme richiamati nel presente punto 5).

Saranno ammessi a contributo i Comuni inseriti nell'apposita graduatoria, ottenuta attraverso la sommatoria dei punteggi spettanti secondo i criteri sopra specificati, fino a concorrenza dell'importo complessivamente stanziato per l'esercizio finanziario in corso.

A parità di punteggio sarà data priorità alle richieste dei Comuni il cui strumento urbanistico sia più vetusto.

Il Dipartimento Regionale dell'urbanistica, formulata la graduatoria procederà ad impegnare le somme ritenute ammissibili a contributo e a comunicare al Comune l'ammissione della richiesta. Nel caso in cui l'importo della richiesta dovesse superare l'importo del contributo ammissibile, tale differenza resta a carico del Comune, al netto dell'eventuale cofinanziamento.

I Comuni beneficiari devono provvedere, a pena di revoca del contributo concesso, al conferimento degli incarichi secondo la normativa prevista dal codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo. E' fatta salva la possibilità di richiedere motivata proroga del termine nel caso di ritardo nell'approvazione dello strumento economico finanziario che dovrà avvenire entro il termine del 10 dicembre 2021.

Il Dipartimento riceve gli atti relativi agli affidamenti in uno ai disciplinari di incarico, provvederà ad emettere gli atti relativi alla concessione del contributo in favore dei Comuni e successivamente erogare le somme spettanti secondo quanto sotto indicato.

I contributi saranno erogati nel rispetto delle seguenti modalità, previa presentazione della documentazione giustificativa della spesa:

- a) un anticipo pari al 50 per cento del contributo ammesso al finanziamento a seguito di approvazione da parte della Giunta comunale dell'Atto di indirizzo di cui all'art. 26, comma 1 e di avvio del procedimento previsto dall'art. 26, comma 3 della l.r. n.19/2020;
- b) il 20 per cento del contributo ammesso al finanziamento a seguito di adozione da parte del Consiglio Comunale del Documento preliminare del PUG;
- c) il 20 per cento del contributo ammesso al finanziamento a seguito di adozione da parte del Consiglio Comunale del PUG;
- d) il saldo, pari al restante 10 per cento del contributo ammesso al finanziamento a seguito dell'avvenuta approvazione definitiva del PUG.

L'utilizzo del contributo concesso deve assicurare la gestione, da parte del Comune, dei momenti della redazione, adozione, raccolta e sistematizzazione delle osservazioni, pareri, successiva approvazione ed eventuale adeguamento degli elaborati cartografici e/o documentali del nuovo strumento di pianificazione a seguito del recepimento delle osservazioni, da prevedere nei disciplinari di incarico professionali.

Nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 26 della legge regionale n. 19/2020 per la formazione del PUG, si potrà procedere alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme erogate.

(2021.34.1840)112